

Comune di Sandigliano (Biella)

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Verifica di assoggettabilità, Dir. 2001/42/CE – D.Lgs n. 152/2006 – D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008. DITTA ILARIO ORMEZZANO SAI S.p.A. Comune di Sandigliano (BI) Variante semplificata al PRGC – D.P.R. 160/2010 articolo 8 comma 1. Esclusione dalla fase di valutazione della procedura di VAS.

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - FASE DI VERIFICA. DIR. 2001/42/CE - D.LGS. N. 152/2006 - D.G.R. N. 12-8931/2008. COMUNE DI SANDIGLIANO (BI) - SUAP DITTA ILARIO ORMEZZANO SAI S.P.A.

Il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno 2014, nel proprio ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

La società Ilario Ormezzano SAI S.p.A. ha trasmesso al SUAP istanza di “ Nuova costruzione di fabbricato industriale ad uso deposito” da assoggettare a “ Revisione del Piano Regolatore “ di cui all’art. 17Bis della legge Regionale Piemonte n. 56/77 e s.m.i., con contestuale Assoggettabilità a “VAS”, in data 11/07/2014 protocollo Suap ID 229/2014 n. 140;

In data 29.07.2014 prot. 153/2014 il SUAP avviava il procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;

In data 30.07.2014 con nota protocollo SUAP ID n. 155/2014 il Servizio Sportello Unico delle Imprese ha convocato la conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2012 n. 160 e degli articoli 14 e 14quinques della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

In data 16.09.2014 si è tenuta la prima seduta della CDS dove è emersa la carenza della nomina dell’Autorità competente per le procedure di adempimento di VAS;

Il Comune di Sandigliano, previa richiesta di avvalimento alla Regione (protocollo n. 24198 del 17.09.2014) per lo svolgimento del ruolo di Organo Tecnico Comunale per la VAS, riceveva conferma dalla Regione Piemonte ad assumere ruolo di OTC. 01.10.2014, giusta nota protocollo n. 25416/DB 0800;

Il Suap con nota prot. 193/2014 del 03.10.2014, ha convocato la seconda seduta della prima conferenza in data 29.10.2014 presso la sede comunale, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell’OTR VAS, svolgendo altresì il ruolo di organo tecnico comunale per la VAS.

Con deliberazione di G.C. n. 55 del 21.11.2014 il Comune di Sandigliano ha nominato il sottoscritto Segretario Comunale, Cammarano dott. Francesco, autorità competente in materia di VAS per il procedimento in oggetto;

L’Amministrazione Comunale, per dare conclusione al procedimento di verifica, con nota protocollo n. 5960 del 29.10.2014, ha fornito copia dei pareri acquisiti dai soggetti consultati con

nota prot. n. 155/2014 del 30.07.2014 e con email dal 1 dicembre 2014 ha inviato precisazioni sull'iter amministrativo.

Visti i contributi acquisiti dai soggetti con competenza in materia ambientale di seguito elencati:

- ASL di Biella parere protocollo n. 4473 del 10.09.2014;
- ARPA dipartimento di Biella parere protocollo n. 74320 del 11.09.2014;
- Provincia di Biella Pianificazione infrastrutture e trasporti sicurezza D.t. n. 1621 del 28.10.2014;
- OTR per la VAS protocollo n. 27920 del 28.10.2014

Visto la relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS, a firma dell'Arch. Bianco Maria relativa alla fase di verifica di assoggettabilità a VAS di cui al procedimento in oggetto, ricevuta in data 05.12.2014 protocollo n. 6845 che si allega alla presente determinazione quale parte sostanziale e integrante;

Visti:

- il decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la deliberazione Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la legge regionale 28 luglio 2008 n. 23;

esaminati gli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

Determina

Per le motivazioni di cui alla premessa;

1. di escludere il progetto presentato al SUAP dalla società Ilario Ormezzano SAI S.p.A. per "Nuova costruzione di fabbricato industriale ad uso deposito" da assoggettare a "Revisione del Piano Regolatore" di cui all'art. 17Bis della legge Regionale Piemonte n. 56/77 e s.m.i. dalla fase di valutazione della procedura di VAS, per le ragioni indicate nella relazione dell'Organo Tecnico Regionale, allegata alla presente determinazione quale parte integrante;
2. di subordinare l'esclusione dalla procedura di VAS all'osservanza delle indicazioni contenute nella allegata relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS;
3. di stabilire che degli esiti del presente procedimento sia data menzione nei successivi atti di adozione e approvazione della Variante di P.R.G.C.;
4. di trasmettere il presente provvedimento al settore VAS della Regione Piemonte e di darne comunicazione ai soggetti consultati;
5. di pubblicare la presente determinazione con relativo allegato sul sito comunale;
6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.
7. di dare infine atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

L'Autorità Competente
Francesco Cammarano



Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
direzioneB08@regione.piemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi
valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it

Allegato alla nota

Prot. n. /DB08.05 del

Class. 11.90/PROVBI.10/2014 A

**Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS
nella funzione di Organo Tecnico Comunale per la VAS.**

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - FASE DI VERIFICA
Dir. 2001/42/CE – D.Lgs. n. 152/2006 - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008 - L.R. n.
56/77 e s.m.i.
Comune di SANDIGLIANO (BI) – SUAP ditta ILARIO ORMEZZANO SAI spa

Relazione inerente la sottoposizione o esclusione del piano dalla procedura di VAS.

1 PREMESSA

La presente relazione è predisposta **dall'Organo Tecnico regionale per la VAS nel ruolo di Organo tecnico comunale per la VAS**, come da richiesta di avvallimento formulata dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 24198 del 17.09.2014, alla quale è stato dato seguito con l'accoglimento da parte della Regione con nota prot. n. 25416/DB0800 del 1.10.2014 sulla base di quanto indicato all'art. 3 bis della l.r. 56/77.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione di Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica .

In relazione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della "Variante Semplificata al vigente P.R.G.C. nell'ambito della Procedura dello Sportello Unico Attività Produttive Biellese ai sensi dell'art. 8 comma 1 DPR 160/2010 e s.m.i., l'Autorità competente in materia di VAS è l'Amministrazione comunale, che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento, sulla base della presente relazione che contiene i contenuti dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati, forniti all'OTR per la VAS dall'Amministrazione comunale con nota prot. n. 5960 del 29.10.2014.

La soc. Ilario Ormezzano SAI del Comune di Sandigliano ha trasmesso al SUAP istanza di "Nuova Costruzione di Fabbricato Industriale ad uso deposito, da assoggettare a "revisione del Piano regolatore" di cui l'art. 17Bis della L.R. Piemonte n. 56/77 e s.m.i., con contestuale Assoggettabilità a VAS"; in data 11/07/2014 prot. Suap ID 229 2014 n. 140.

In data 29.07.2014 prot. 153/2014 il SUAP avviava il Procedimento Amministrativo ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;

in data 30.07.2014 con nota prot. SUAP ID n. 155/2014 il SUAP - Servizio Sportello Unico delle Imprese provvedeva a convocare la "Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2012 n° 160 e degli artt. 14 e 14-quinques della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e ss.mm.ii."

In data 16.09.2014 si è tenuta la prima seduta Conferenza dei Servizi dove è emersa la mancanza da parte del Comune di Sandigliano della nomina dell'Autorità competente per le procedure e adempimenti di VAS.

Il Comune di Sandigliano provvedeva ad inviare la richiesta di avvalimento alla Regione (prot. 24198 del 17.09.2014) per lo svolgimento del ruolo di Organo tecnico comunale per la VAS e , successivamente, in data 01.10.2014 con nota prot. 25416/DB 0800 la Regione Piemonte confermava la disponibilità ad assumere ruolo di OTC.

L'Amministrazione comunale con nota prot. n. 193/2014 del 3.10.2014, ha convocato la seconda seduta della prima Conferenza in data 29.10.2014 presso la sede comunale, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell'OTR VAS , svolgendo altresì il ruolo di Organo Tecnico comunale per la VAS.

In data 27.11.2014, giusta Deliberazione di Giunta del Comune di Sandigliano, è stata nominata Autorità Competente in materia di VAS, il dott. Cammarano Francesco, per conto del Comune di Sandigliano.

L'Amministrazione comunale al fine di dare conclusione al procedimento di verifica, con nota prot. n. 5960 del 29.10.2014, ha provveduto a fornire copia dei pareri acquisiti dai soggetti consultati con nota prot. n. 155/2014 del 30.07.2014 e con e-mail del 1 dicembre 2014 a provveduto ad inviare precisazioni sull'iter amministrativo.

I contributi acquisiti dai soggetti con competenza in materia ambientali sono di seguito elencati.

- ASL BI parere prot. 4473 del 10.09.2014, acquisito agli atti;
- Arpa Dipartimento di Biella - acquisito parere prot. 74320 del 11.09.2014;
- Provincia di Biella Pianificazione infrastrutture trasporti Sicurezza – Determinazione N. 1621 in data 28.10.2014 e Allegato (Relazione);
- OTR per la VAS prot.n.27920 del 28.10.2014.

La presente relazione predisposta dall'Organo Tecnico regionale per la VAS nel ruolo di Organo tecnico comunale per la VAS, si configura quale sintesi strutturata per le diverse tematiche che sono state trattate dai soggetti consultati (Provincia, ARPA, ASL, OTR per la VAS), ai quali si rimanda per la completezza dei contenuti.

2 ANALISI DELLE AZIONI DI PIANO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

Le previsioni della variante semplificata riguardano lo stabilimento industriale ubicato nel comune di Gaglianico "Ilario Ormezzano SAI SpA - specializzato nello stoccaggio e distribuzione di prodotti chimici", che per nuove esigenze necessita della realizzazione di un deposito indipendente per tipologia di stoccaggio e diverso dall'attuale attività già insediata ma, per motivi gestionali e di servizi, deve essere correlata con l'attività primaria esistente e collocata nell'ambito di aree contigue al sito produttivo esistente.

La realizzazione dell'ampliamento è prevista nei terreni di proprietà della Ditta ubicati nel Comune di Sandigliano. In relazione alla necessità di insediare una nuova area di stoccaggio di prodotti chimici che non presentano specifiche pericolosità si prevede l'inserimento all'interno delle "Aree per nuovi impianti produttivi" della proprietà citata del nuovo ambito (foglio 5 mappali 210, 556 e 303) pari a 17.390 mq. di superficie territoriale.

In particolare , si propone la variazione di destinazione urbanistica del lotto, da area attualmente "agricola" ad "area per nuovi insediamenti produttivi - NIP.1" regolati dall'art. 3.3.2 delle Norme tecniche di attuazione al PRG del comune di Sandigliano.

3 CONSIDERAZIONI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

Il Documento Tecnico di Verifica per la fase di verifica di assoggettabilità alla variante Semplificata al PRGC del comune di Sandigliano per quanto riguarda le analisi e le valutazioni sulle principali tematiche di carattere ambientale risulta essere rispondente a quanto richiesto dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006.

Tenuto conto del carattere puntuale delle opere da realizzare e del contesto urbanizzato dell'area in variante, non si ritiene che gli interventi costituiti dalla realizzazione di un nuovo edificio produttivo da adibire a deposito, possano incidere in termini rilevanti sulle caratteristiche ambientali del territorio comunale.

L'area oggetto di intervento non interferisce con elementi ambientali significativi od aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelle classificate come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica.

Il proponente dichiara che l'edificio è utilizzato per il deposito ed l'imbballaggio di materiali non pericolosi e non collegabili all'attività esistente.

Tra le considerazioni ambientali da tenere in evidenza e porre attenzione risulta significativa la presenza del Rio Carletta che lambisce il confine dell'area oggetto di previsione ed alla quale si dovrà porre la dovuta attenzione ambientale ed inoltre quanto di seguito.

Suolo

Nonostante l'appezzamento di terreno oggetto di variante sia ricompreso in ambito pressochè urbanizzato ed in un contesto territoriale compromesso si evidenzia che circa 17.000 mq. sono sottratti alla risorsa suolo.

In particolare la variante prevede il consumo di territorio per il cambio di destinazione urbanistica delle seguenti aree agricole: mq 9.890 circa di aree coltivate a mais e mq 7.500 circa di aree incolte, rovi e boscaglia di invasione.

A tal proposito si ricorda come, oltre agli aspetti legati alla produttività agricola, il suolo, risorsa non rinnovabile, fornisce importanti funzioni ecologico-ambientali, tra le quali il mantenimento della biodiversità e della continuità ecologica anche in ambito urbano, l'effetto filtro e tampone nei confronti degli inquinanti, il mantenimento degli equilibri idrogeologici, la regolazione del microclima e mitigazione dei cambiamenti climatici.

A seguito di quanto sopra evidenziato, si dovranno prevedere opere di mitigazione con interventi volti a garantire la permeabilità del terreno interferito.

L'ARPA evidenzia che la variante semplificata prevede la perdita di 17.390 mq di suolo agricolo, di cui solo 4.267 mq saranno mantenuti a verde, mentre il resto dell'area sarà impermeabilizzato e questo impatto è irreversibile e cumulativo con gli altri interventi pianificatori che prevedano la diminuzione di suolo agricolo e naturale.

Il mantenimento a verde di una fascia di profondità pari a 4 metri lungo il rio Carletta, favorirà il mantenimento della biopermeabilità legata alla presenza del corpo idrico stesso. Si raccomanda che venga mantenuta inalterata la naturalità dell'alveo e della fascia vegetativa riparia. Nel caso di eventi accidentali che possano in qualche modo portare variazioni allo stato in essere è necessario che vengano coinvolte le autorità competenti e che vengano in modo tempestivo apportati interventi per il ripristino dei luoghi.

Consumo di suolo e biodiversità

La Provincia rileva che l'area interessata dalla Variante si trova fuori dalla cosiddetta "Area a dominante costruita", individuata dal Piano Territoriale Provinciale nella carta IGT-U Politiche per l'assetto urbanistico e infrastrutturale; Il Piano Territoriale Provinciale stabilisce l'indirizzo che i Comuni assumano tale area come riferimento per la localizzazione al suo interno delle aree oggetto di trasformazione. Per queste aree la Provincia da indicazione affinché si effettuino le verifiche volte a stabilire l'effettiva necessità della trasformazione, verificando ove sia possibile, opzioni localizzative alternative nell'ambito della Dominante costruita identificata dal Piano Territoriale Provinciale all'art. 3.2 (DGR n. 90-34130 del 17/10/2006 e DGR 60-51347 del 01/12/2010). L'area risulta essere contigua ad aree incluse all'Area a dominante costruita riconosciute dal PTP nel comune di Gaglianico.

L'area interessata presenta una capacità d'uso del suolo di classe II. Per queste aree il Piano Territoriale Provinciale stabilisce l'indirizzo che i comuni adottino politiche di ripristino e mantenimento ai fini di conservare e valorizzare la risorsa suolo fertile e ne minimizzino il consumo.

Impatto acustico

Per quanto riguarda l'impatto acustico, viene dichiarato che l'area in Variante è in classe acustica V, compatibile con l'inserimento dell'attività prevista.

Vulnerabilità della falda

Relativamente alle problematiche inerenti la tutela delle acque sotterranee il P.T.P. individua per l'area oggetto di variante come area classificata in termini di Vulnerabilità Idrogeologica con grado elevato.

Il contributo di ARPA precisa che a pag. 48 del Documento Tecnico Preliminare viene dichiarato che le acque reflue provenienti dal nuovo insediamento saranno smaltite in pubblica fognatura, utilizzando l'allacciamento esistente del complesso sito in Gaglianico;

per quanto riguarda le acque meteoriche, viene dichiarato che saranno trattate le acque di prima pioggia dal depuratore del sito limitrofo e quindi inviate al collettore della pubblica fognatura, mentre le acque di seconda pioggia saranno raccolte in una vasca di laminazione e quindi immesse nel rio Carletta.

Industrie ad incidente rilevante

Per quanto attiene gli aspetti inerenti le situazioni pericolose rispetto alle vulnerabilità antropiche e ambientali e le problematiche legate alla valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale si rendono necessarie alcune precisazioni di carattere regolamentare.

Al fine di rendere compatibile l'intervento previsto alle prescrizioni delle NTA del PRGC vigente, si rendono necessarie le seguenti integrazioni:

- in calce al comma 4 dell'articolo 4.3.12 inserire la seguente precisazione:

"Di contro è ammesso l'intervento di cui al procedimento "ex art. 8, comma 1 dpr 160/2010 con contestuale variante semplificata al PRGC ai sensi del comma 4, art. 17 bis della l.r. 56/1977 -SUAP Ditta Ilario Ormezzano SAI S.p.A. -nuovo fabbricato industriale ad uso deposito -istanza avvio procedimento 30 giugno 2014" vista la natura produttiva dell'intervento stesso e la necessaria interazione con lo stabilimento Ilario Ormezzano esistente, nonché l'assenza di sostanze, miscele e articoli pericolosi così come definiti dalla normativa Seveso e quelli classificati cancerogeni e mutageni di categoria 1A e 1B ai sensi della normativa vigente (Regolamento europeo CLP)."

- all'art. 3.3.2, nell'integrazione relativa all'area NIP.1 -Ilario Ormezzano -SAI S.p.A., dopo le parole "[...] esclusivamente il deposito di", inserire:

"sostanze, miscele e articoli per l'industria cosmetica, farmaceutica ed alimentare non classificati pericolosi ai sensi della normativa Seveso e quelli non classificati cancerogeni e mutageni di categoria 1A e 1B ai sensi della normativa vigente (Regolamento europeo CLP)."

Il contributo fornito da ARPA segnala inoltre che le nuove attività dovranno essere considerate e gestite all'interno del Piano Emergenza per Aziende a Rischio Rilevante di cui la ditta Ilario Ormezzano è dotata e che è stato approvato dalla Prefettura di Biella.

Paesaggio

Sulla base di quanto sopra considerato, appare essenziale subordinare l'intervento all'adozione di misure di mitigazione e riqualificazione paesaggistica, consistenti nella piantumazione di fasce di vegetazione arborea autoctona ad alto e medio fusto, coerente con quella propria del contesto agricolo adiacente, da porre a dimora lungo il perimetro dell'area d'intervento e in particolare sui lati confinanti con il territorio agricolo; la profondità delle fasce di vegetazione arborea dovrà permettere, in ogni stagione, una efficace funzione di filtro visivo nei confronti delle volumetrie in progetto e, nel contempo, garantire un corretto sviluppo vegetativo delle stesse specie arboree.

Si sottolinea pertanto la necessità di garantire un adeguato inserimento del nuovo fabbricato, nonché la complessiva riqualificazione dell'immagine paesaggistica dell'ambito interessato.

4 CONCLUSIONI

Considerati i contenuti della Variante Semplificata, così come illustrato dalla documentazione pervenuta ed in esito all'istruttoria espletata,

viste le considerazioni contenute nella presente relazione, che indicano la necessità di integrare le indicazioni normative finalizzate alla sostenibilità del piano stesso, i probabili effetti ambientali della Variante Semplificata non paiono determinare la necessità dell'attivazione della Fase di Valutazione della procedura di VAS, se saranno tenute in debito conto le considerazioni e indicazioni poste all'attenzione nella presente relazione nella stesura definitiva della Variante Semplificata.

L'esclusione dalla Fase di Valutazione della procedura di Valutazione ambientale strategica **è condizionata**, alla regolamentazione tramite le opportune prescrizioni normative, delle misure atte a rendere compatibili e mitigare gli effetti degli interventi previsti così come descritti nella presente relazione, ed in particolare si richiamano i seguenti punti:

- in considerazione della problematica relativa alla presenza, in adiacenza al sito prescelto, di una procedura di bonifica tuttora in corso di svolgimento si propone la seguente prescrizione: "allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di bonifica attualmente in corso di svolgimento nell'area in cui è localizzato l'intervento in progetto, eventuali manufatti di nuova realizzazione non potranno in alcun modo interferire con i presidi preposti al disinquinamento della falda o al monitoraggio della bonifica in corso".
- in considerazione della perdita si ritiene debba essere prevista una forma di compensazione e mitigazione di tale impatto, prevedendo di mantenere sul perimetro una siepe arbustiva o arborea che favorisca la presenza di entomofauna ed avifauna per le rispettive esigenze trofiche e spaziali, tutelando così la biodiversità.
- prevedere opere finalizzate all'inserimento paesaggistico che garantiscano il disegno e l'articolazione del lotto tale da prevedere il mantenimento di quote percentuali di terreno permeabile che rendano possibile il contenimento dell'impatto scenico percettivo del nuovo intervento migliorando la connessione visiva con le aree agricole limitrofe.
- tenere conto dell'analisi cromatica del contesto di riferimento, riferita al suolo e alla vegetazione, definendo la gamma dei colori da utilizzare, tendendo a smaterializzare e ad attenuare la rilevanza percettiva delle volumetrie.
- valutare l'opportunità di impiegare diversi accostamenti cromatici sui prospetti del fabbricato; prediligendo colorazioni e finiture con tonalità scure e opache (scelte nella gamma delle terre, dei grigi, marroni, verdi) che, con effetti quasi mimetici, consentano di ridurre la visibilità degli edifici dai principali punti di osservazione.
- dal punto igienico sanitario si richiede che:
 - qualora nel fabbricato siano installati apparecchi a gas (caldaie, ecc.), dovranno essere rispettate le vigenti norme di sicurezza del caso UNI-CIG e le norme previste dalla Legge 9.1.91 n°10 e s.m.i. e dal relativo Regolamento esecutivo, D.P.R. 26.8.93 n°412 e successive modifiche;
 - qualora nell'attività siano impegnati più di tre dipendenti si provveda agli adempimenti previsti dall'art. 67 del D.L.vo n°81 del 9 aprile 2008;
 - gli spogliatoi e servizi igienici a disposizione dovranno essere congrui rispetto al numero del personale;
 - l'approvvigionamento idrico avvenga con acqua di provata potabilità;
 - tutti i locali, in funzione della destinazione d'uso, dovranno essere dotati di idoneo

impianto di riscaldamento;

- in nessuna condizione d'uso la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche, bianche e nere determinino la possibilità di allagamenti, rigurgiti, sovrappressioni od esondazioni che possano interessare i nuovi edifici e la proprietà e/o gli edifici esistenti
- prima dell'inizio dell'attività sia presentata, allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune sede dell'esercizio, la S.C.I.A. (settore alimentare) prevista dall'art.6 del Regolamento C.E. 852/2004 e dalla D.G.R.. 16-4910 dell'4/11/2012.

Il Responsabile dell'OTR VAS
arch. Margherita Bianco
(firmato digitalmente)

Visto: Il Vicario
Arch. Giovanni Paludi
(firmato digitalmente)

Referente:
arch. Massimo Purgatorio

